



**Comune di Serravalle Scrivia**  
Provincia di Alessandria

**ORIGINALE**  
**Deliberazione n.38**  
**del 24.04.2024 ore 17.00**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:** SERVIZIO RIFIUTI TARI: PIANO FINANZIARIO 2024 E RELATIVE TARIFFE  
- PRESA D'ATTO.

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.  
Fatto l'appello risultano:

|                    |   |
|--------------------|---|
| Luca Biagioni      | P |
| Walter Zerbo       | P |
| Silvia Collini     | P |
| Anna Maria Massone | P |
| Giuseppe Sciuto    | P |

Totale presenti **5**  
Totale assenti **0**

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Relaziona il Segretario,

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione formulata dal Segretario comunale,

PREMESSO CHE:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'art. 1, commi 639 e seguenti, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27/12/2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dall'anno 2020, l'imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della componente tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi da 651 a 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone in materia di criteri tariffari TARI e di copertura dei costi del servizio, stabilendo in particolare al comma 654, che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (...);
- in applicazione dell'art. 1 comma 668 della medesima Legge 147/2013 "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani".
- a decorrere dal 1° gennaio 2020 è stato attivato nel Comune di Serravalle Scrivia il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo il modello gestionale previsto dal vigente regolamento di gestione dei servizi di raccolta rifiuti ed è stato introdotto il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, mediante misurazione puntuale della quantità di rifiuto urbano residuo – R.U.R. – prodotto nel territorio comunale di Serravalle Scrivia;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/04/2020, successivamente modificata con deliberazione C.C. n.27 del 22/06/2021, questo Comune ha approvato il Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani" nello schema proposto dal Consorzio CSR e con decorrenza 01/01/2020.
- con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 21/04/2023 è stato adottato un nuovo testo regolamentare per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva – approvazione delle modifiche in applicazione del Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF), approvato dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) con Delibera 18 gennaio 2022 15/2022/R/rif.
- il servizio è svolto dalla Società GESTIONE AMBIENTE SPA, affidataria, da parte del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese e del Tortonese -CSR – quale consorzio di bacino, del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;

DATO ATTO CHE

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione

dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2";
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- il decreto legislativo 152/2006, demanda alle Regioni l'individuazione degli ambiti territoriali, nei quali opera l'autorità d'ambito che deve provvedere, in particolare, all'organizzazione e all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- il decreto legislativo 03/09/2020 n. 116, in attuazione della direttiva UE 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE, ha introdotto modifiche al decreto legislativo n. 152/2006, riguardanti la classificazione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche e conferiti al di fuori del servizio pubblico mediante avvio al recupero con ricorso al mercato;
- l'art. 3-bis, del D.L. 138/2011 (convertito con L. 148/2011), prevede che "Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali ... cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente".
- in maniera coerente con tale disegno, la Regione Piemonte ha disciplinato con Legge Regionale 10/01/2018, n. 1, modificata con Legge Regionale 16/02/2021 n. 4, gli ambiti territoriali ottimali per il funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO CHE il nuovo Regolamento prevede che la tariffa sia composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile così articolata:

a) quota variabile calcolata, rapportata alle quantità di rifiuti differenziati conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, fatta eccezione dei costi menzionati alle seguenti lettere b) e c);

b) quota variabile misurata RUR, correlata ai quantitativi di Rifiuti Urbani Residui (RUR) prodotti dalla singola utenza, determinata sulla base dei costi di raccolta, trattamento e smaltimento di tali rifiuti;

c) quota variabile misurata RD, se attivata, correlata ai quantitativi delle frazioni di rifiuti raccolti con quantificazione in maniera differenziata prodotti dalla singola utenza, determinata sulla base dei costi di raccolta, trattamento e recupero di tali rifiuti.

CONSIDERATO CHE la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella Società Gestione Ambiente SpA, soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Serravalle Scrivia, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;

VISTO CHE, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 21/04/2023 "Le tariffe sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale entro il termine fissato da norme statali. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente."

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,*

*hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;*

- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.  
...”;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è stato determinato dalla Provincia di Alessandria nella misura del 5%;

VISTA la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif1 che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

RICHIAMATO, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO l'art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF, così come integrato e modificato dalla Deliberazione n. 7/2024/R/rif che, al comma 1, dispone che “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ...” e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

VISTA quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata “Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)” che ai sensi dell'art. 1.1. “... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”.

## PRESO ATTO

- dell'esito positivo della procedura di validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) come da documentazione trasmessa dal Consorzio CRS con nota assunta al protocollo dell'Ente n. 5.472 in data 10/04/2024 per il periodo 2024/2025 dei comuni del Bacino Novese e Tortonese, di cui fa parte il Comune di Serravalle Scrivia, presentata dal gestore Gestione Ambiente S.p.A., secondo le risultanze della Relazione di validazione posta in essere dalla Società Paragon Business Advisor srl, con sede in Bologna (BO), per conto del Consorzio Servizio Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese (CSR);

- delle risultanze del Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2022-2025 dei Comuni dell'area omogenea n. 2 Novese, Ambito Omogeneo del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti a Tariffa Corrispettiva, di cui fa parte il Comune di Serravalle Scrivia, presentato dal gestore GESTIONE AMBIENTE SPA

VISTO che la Società Gestione Ambiente SpA, con nota assunta al protocollo del Comune n. 5.471 in data 10/04/2024 ha provveduto a trasmettere, relativamente all'anno 2024, le tabelle delle tariffe per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva e la relativa relazione illustrativa;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000,

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

#### DELIBERA

1. di prendere atto del Piano Economico Finanziario 2024 – 2025 redatto dalla Società Gestione Ambiente SpA e validato dalla Società Paragon Business Advisor srl, con sede in Bologna (BO), per conto del Consorzio Servizio Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese (CSR), corredato della relazione illustrativa di accompagnamento e della relazione di validazione, costituenti allegato A) parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare per l'anno 2024, le tariffe della tariffa rifiuti corrispettiva relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche, per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani – Comune di Serravalle Scrivia -, così come indicate nell'allegato B) parte integrante della presente deliberazione;
3. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
4. di prendere atto che la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella Società gestione ambiente spa, soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Serravalle Scrivia, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della Legge n. 147/2013.
5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

E successivamente,

con votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, N. 267.



# Comune di Serravalle Scrivia

Provincia di Alessandria

Via Berthoud 49 - p.iva 00211750062 - tel. 0143609411 - fax 0143609499  
segreteria@comune.serravalle-scrivia.al.it - info@pec.comune.serravalle-scrivia.al.it  
www.comune.serravalle-scrivia.al.it

## **AREA ENTRATE**

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

Proposta n. 45 del 23.04.2024

OGGETTO: SERVIZIO RIFIUTI TARI: PIANO FINANZIARIO 2024 E RELATIVE TARIFFE - PRESA D'ATTO.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNIC : FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA ROBERTA NOBILE

Lì 23.04.2024

---

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE  
FAVOREVOLE

Lì 23.04.2024

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

DOTT.SANCRISTOFARO MATTEO

Il verbale in **originale** viene come di seguito sottoscritto:

|                             |                                |                                                     |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| L'Assessore<br>Walter Zerbo | Il Presidente<br>Luca Biagioni | Il Segretario Comunale<br>(Dott.ssa Nobile Roberta) |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|



## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 comma 1° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Su confor  Dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per rimanervi pubblicata, ai sensi di legge, per 15 giorni consecutivi:

dal 03.05.2024 al 17.05.2024

Li

## IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Nobile Roberta)

**CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.

Lì 03.05.2024



## IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Nobile Roberta)

## ESECUTIVITA'

(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000 n° 267 in data 13.05.2024.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Nobile Roberta)